

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 721

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRIGUGLIO, BOCCHINO, MURGIA, CIRIELLI,  
COSENZA, CASTIELLO, CARLUCCI**

Norme per la detassazione e l'esenzione contributiva delle retribuzioni corrisposte per la prestazione di lavoro straordinario

*Presentata il 5 maggio 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una delle iniziative che hanno caratterizzato la nuova cultura di governo proposta ai francesi da Nicolas Sarkozy, eletto Presidente della Repubblica francese nel 2007, è la detassazione dei redditi derivanti dal lavoro straordinario.

Si tratta di alcune disposizioni contenute nella legge n. 2007-1223, del 21 agosto 2007, in favore del lavoro, dell'occupazione e del potere d'acquisto.

Alla sua filosofia politica e sociale di fondo si ispira la presente proposta di legge che mira alla detassazione dei redditi e alla decontribuzione delle ore di lavoro straordinario per i lavoratori dipendenti.

Gli obiettivi che la presente proposta di legge si prefigge sono:

*a)* assicurare nuove forme di flessibilità del mercato del lavoro;

*b)* incrementare le retribuzioni dei lavoratori dipendenti pubblici e privati liberando dalla progressività dell'imposizione fiscale tutte le componenti variabili della struttura salariale;

*c)* alleggerire il carico fiscale e contributivo che grava sulle aziende e contribuire alla riduzione del costo del lavoro;

*d)* dare impulso alla produttività, alla competitività e alla modernizzazione del « sistema Italia ».

Sul piano culturale si tratta, quindi, di affrancare da una visione vetero-sindacale delle relazioni industriali il lavoro straordinario, che la presente proposta di legge intende rendere appetibile sia per i lavoratori sia per i datori di lavoro.

Ciò vale soprattutto per i dipendenti privati che spesso non trovano utile in-

crementare il proprio reddito tassabile e preferiscono prestare ore di straordinario « in nero ».

Per questo si ritiene equo riconoscere al lavoro straordinario forme di incentivazione che oggi sono riconosciute soltanto alle prestazioni lavorative ordinarie.

Va sottolineato, infine, che il finanziamento di un provvedimento che detassa e opera lo sgravio contributivo del lavoro

straordinario può avere una sua allocazione naturale nell'extra-gettito di bilancio (il cosiddetto « tesoretto ») acquisito negli ultimi anni anche grazie ai meccanismi virtuosi messi in campo dal Governo di centrodestra.

Si confida, pertanto, nell'approvazione della presente proposta di legge, che sembra in linea con il moderno sentire dei lavoratori e delle imprese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Detassazione dei redditi derivanti da lavoro straordinario).*

1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 18-bis. — *(Redditi derivanti da lavoro straordinario).* — 1. I redditi derivanti da prestazioni di lavoro straordinario o da premi connessi a risultati sulla base di accordi individuali o collettivi aziendali non sono soggetti ad imposizione.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono in alcun modo a formare il reddito complessivo del soggetto e non sono considerati ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica del suo nucleo familiare ».

## ART. 2.

*(Sgravio contributivo delle retribuzioni per lavoro straordinario).*

1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — *(Decontribuzione delle retribuzioni per lavoro straordinario).* — 1. Le erogazioni corrisposte ai lavoratori per prestazioni di lavoro straordinario, svolte entro i limiti annui fissati dai contratti collettivi nazionali, non sono soggette a contribuzione previdenziale ».

## ART. 3.

*(Osservanza dei limiti settimanali).*

1. Ai fini di cui alla presente legge, è fatta comunque salva l'osservanza del limite complessivo di 48 ore di lavoro settimanale previsto dall'articolo 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003.

## ART. 4.

*(Relazione annuale al Parlamento).*

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

## ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con parte delle maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

